TI_GERICHTE 60.2012.6 vom 12. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2012.6

FR: TI_GERICHTE 60.2012.6 du 12 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 60.2012.6 del 12 gennaio 2012

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di sorveglianza postale e telefonica. improponibilità del reclamo

Erwägungen

E. 1.1

In ordine, si pone preliminarmente il quesito della competenza di questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ai sensi del CPP, ad esaminare un reclamo in materia di misure di sorveglianza segrete.

E. 1.2

È pacifico che il Codice preveda la possibilità di impugnare con reclamo le decisioni dei giudici dei provvedimenti coercitivi unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 20 cpv. 1 lit. c e 393 cpv. 1 lit. c CPP). È data una competenza enumerativa e non generale.

E. 1.3

In materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Codice prevede l'approvazione della misura di sorveglianza segreta da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 272 e 273 CPP). Una possibilità di reclamo è prevista unicamente all'art. 279 cpv. 3 CPP. Il gravame è possibile contro la decisione di approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi: possono impugnare la decisione unicamente le persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato sorvegliato o le persone che hanno utilizzato tale collegamento o tale indirizzo. Il reclamo interviene a posteriori, dopo la comunicazione prevista dall'art. 279 cpv. 1 CPP: il termine di reclamo decorre infatti dalla ricezione di detta comunicazione. L'art. 274 CPP, consacrato alla procedura di approvazione della sorveglianza, non prevede la possibilità di reclamo da parte del procuratore pubblico in caso di non approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi.

E. 1.4

Anche il Tribunale federale, con giudizio del 3.11.2011 (1B_376/2011), ha confermato l'improponibilità del reclamo del procuratore pubblico avverso la non approvazione della sorveglianza telefonica o postale. A questa chiara conclusione imposta dal Codice, nulla cambia il successivo giudizio del Tribunale federale del 17.11.2011 (1B_516/2011). Il chiaro testo degli art. 248 cpv. 3 e 380 CPP esclude la possibilità di reclamo a questa Corte contro le decisioni in tema di sigilli, così come il tenore degli art. 274 e 279 CPP negano il reclamo contro la mancata approvazione della sorveglianza. Il tutto come risulta anche dalla costruzione e dalla logica interna del Codice.

E. 1.5

Anche la dottrina conferma l’improponibilità del reclamo da parte del procuratore pubblico contro la mancata approvazione della sorveglianza (N. SCHMID, StPO – Praxiskommentar, art. 274 CPP n. 8; BSK StPO – M. JEAN-RICHARD, art. 274 CPP n. 10; ZK StPO – T. HANSJAKOB, art. 274 CPP n. 23).

E. 2

Per questi motivi, il reclamo è inammissibile, ciò che esclude l’esame del merito. Considerate le circostanze particolari, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese. Per questi motivi, richiamate le disposizioni menzionate ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.